



## All.to 08 bis All.to al Piano degli Obiettivi 2024-2026

Obiettivo in materia di “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni” ex art. 4-bis, co. 2, D.L. 13/2023”

| Titolo obiettivo                                     | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni” ex art. 4-bis, co. 2, D.L. 13/2023  |
|--|---|
| <p><b>Descrizione dettagliata dell’obiettivo</b></p> | <p><b>Normativa di riferimento:</b> art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, ai sensi del quale <i>“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”</i>.</p> <p>Le prime indicazioni operative di detta disposizione normativa sono contenute nella <b>Circolare n. 1 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica (MEF Prot. N. 2449 del 03/01/2024)</b></p> <p><b>Descrizione dell’obiettivo e dei target:</b> l’obiettivo consiste nell’azzerare i ritardi nei pagamenti delle fatture. Lo stesso si considererà raggiunto se l’indicatore “Tempo medio di ritardo”, <i>calcolato su un volume di pagamenti almeno pari all’80% dell’ammontare dell’importo dovuto delle fatture ricevute (rientranti nel calcolo del predetto indicatore) nell’anno 2024</i> sarà <b>pari o inferiore a zero</b>. L’utilizzo dell’indicatore “Tempo medio di ritardo” consente di compensare eventuali criticità con tempi migliori registrati per altre fatture e di evitare che il mancato rispetto dei tempi di pagamento, anche solo per una fattura, determini il non raggiungimento totale dell’obiettivo.</p> |

|   | <p><b>Destinatari dell'obiettivo:</b> l'obiettivo viene assegnato ai Dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, con effetto diretto sull'erogazione della retribuzione di risultato come di seguito meglio specificato.<br/> <u>L'eventuale assenza di fatture attribuibili alla competenza del Dirigente implicherà l'esclusione dell'obiettivo al momento della predisposizione della Relazione sulla performance.</u></p> <p><b>Fonte di rilevazione dell'indicatore del "Tempo Medio di ritardo":</b> la fonte di rilevazione dell'indicatore è il file "Indicatore Tempi Ritardo 2024", estratto da AREA RGS PCC <sup>(1)</sup>.</p> |                      |                 |          |                 |                         |
|---|--|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------------|
| <p><b>Mancato rispetto dei tempi di pagamento ed effetti sulla retribuzione di risultato</b></p>                                | <p>Secondo quanto disposto dalla normativa in questione e ulteriormente precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 <i>"Si evidenzia, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi"</i></p>  |                      |                 |          |                 |                         |
| <b>Indicatori</b>   |  |                      |                 |          |                 |                         |
| Titolo Indicatore   | Descrizione e struttura  | Fonte di rilevazione | Unità di misura | Peso (%) | Valore iniziale | Target                  |
| <p>Indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> | (1)  | Area RGS PCC         | Giorni          | 100      | -               | $\leq 0$ <sup>(2)</sup> |

(1) Secondo quanto stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 3/1/2024 "Gli obiettivi annuali in parola dovranno essere individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Sul punto si specifica che dal 1° gennaio 2023, in attuazione della riforma 1.11 del PNRR, sono entrate in vigore le nuove disposizioni circa il calcolo dei tempi di pagamento, che richiedono il raffronto fra gli indicatori calcolati con la media semplice e quelli misurati con la media ponderata. Se nel corso dell'anno di riferimento lo scostamento fra i due valori risulterà superiore a 20 giorni, il rispetto dei tempi di pagamento sarà misurato con la media semplice

(2) I target da raggiungere sono fissati "in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti [tra cui gli Enti Locali]; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025" (Rif. Circolare RGS n. 1 del 3/1/2024